Allegato A al mio Atte N. 32834 di rep N 13463 di racc

	STATUTO	
-	"ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO STABILE D'ABRUZZO"	
-	TITOLO I	
·	COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI.	
	ARTICOLO 1	
	Il T.S.A. Teatro Stabile dell'Aquila istituito con rogito	
	notarile del 28 ottobre 1963, per iniziativa del Comune del-	
	l'Aquila e con il concorso della Provincia dell'Aquila, del-	
*****	la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	dell'Aquila, dell'Ente Provinciale per il Turismo dell'Aqui-	
	la, della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila e	
	dell'Ente Aquilano per il Teatro Drammatico, eretto in Ente	
	morale con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.	
	2441 del 13 ottobre 1980, trasformato ai sensi e per gli ef-	
	fetti della L.R. n. 71 del 9 maggio 1990 in Ente morale TSA,	
	Teatro Stabile Abruzzese e il T.R.A. Teatro Regionale Abruz-	
	zese "G. D'Annunzio", Ente morale, promosso con L.R. 71/90 e	
	istituito con rogito notarile 28 settembre 1993 il cui ulti-	
	mo esercizio di attività è stato chiuso ai sensi dell'art. 9	
	della L.R. 88/96 assumono la nuova denominazione di:	
	Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.	1 511 50
	L'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo, ai sensi	
	e per gli effetti della L.R. n. 88/96 e sue successive modi-	08: 27: 14
-	ficazioni, quale erede e prosecutore dell'attività dell'Ente	
-	Morale T.S.A Teatro Stabile dell'Aquila, dell'Ente Morale	* *

T.S.A Teatro Stabile Abruzzese e dell'Ente Morale T.R.A.
- Teatro Regionale Abruzzese "G. D'Annunzio", svolge i com-
 piti previsti dal D.M. 29 novembre 1990 del Ministro per il
Turismo e lo Spettacolo e dalla Circolare Ministeriale vi-
gente e sue successive modificazioni.
ARTICOLO 2
SEDE
L'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo ha sede
presso il Teatro Comunale dell'Aquila, che presenta i requi-
siti della esclusiva disponibilità e gli altri previsti dal
citato D.M. 29 novembre 1990.
L'Ente può disporre di altre sedi operative - anche in
esclusiva disponibilità - nella Regione, in relazione alle
proprie attività istituzionali.
ARTICOLO 3
SCOPI
L'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo è un
istituto di cultura che si caratterizza per le particolari
finalità artistiche, culturali e sociali della sua attività,
 per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro naziona-
le d'arte e di tradizione.
Esso, oltre l'attività di diretta produzione, deve:
a) curare la diffusione e la razionale distribuzione sul
territorio regionale, nazionale e internazionale degli spet-
tacoli di propria produzione e ospitati;

	b) curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamen-	
-	to di quadri artistici e tecnici proseguendo l'attività e la	
<u>.</u>	gestione del Laboratorio delle Arti Sceniche con scde e in	
.,,,,	collaborazione con il Teatro Marrucino di Chieti;	
	c) porre in essere le iniziative idonee per la piena valo-	
	rizzazione del repertorio italiano contemporaneo;	
	d) sostenere le attività di ricerca e sperimentazione in	
	coordinamento con le Università, il proprio Laboratorio di	
	Arti Sceniche di Chieti e i Gruppi teatrali operanti in	
	Abruzzo garantendone la presenza nell'ambito della distribu-	
	zione regionale;	
•	e) promuovere la diffusione di tutte le forme di spettacolo	
-	dal vivo, proponendo e coordinando i progetti da realizzare	
	sia direttamente che di intesa con gli organismi operanti	
	negli specifici settori nell'ambito regionale, anche d'inte-	
	sa con la Regione, con Enti locali e con la collaborazione	
	di strutture scolastiche e altri organismi operanti con com-	
	provata esperienza professionale nei settori di riferimento;	
	f) elaborare progetti speciali in collaborazione con gli En-	
	ti locali sulla conoscenza, la difesa e la diffusione delle	
	tradizioni etno-antropologiche e delle identità locali	35.15.
	nonchè curare la progettazione di eventi riferiti alle cit-	
-	tà, alle loro architetture, al paesaggio e all'ambiente na-	THE STATE OF THE S
	turale;	
	g) favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli,	

	·	
	•	•
r	realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali con-	
d	dizioni di abbonamento;	
h	n) promuovere, oltre l'attività istituzionale nella propria	•
R	Regione, intese con le Regioni limitrofe al fine di assicu-	
r	rare all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo	
u	una dimensione interregionale e, quindi, un adeguato bacino	
d	di utenza con relativo sostegno finanziario.	
	TITOLO II	-
	ARTICOLO 4	
	SOCI E ORGANI	
s	Sono Soci Fondatori dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Sta-	
ь	oile d'Abruzzo:	
·	- la Regione Abruzzo;	•
	- il Comune dell'Aquila;	
	- la Provincia dell'Aquila;	
	- la Provincia di Pescara;	
	- la Provincia di Teramo.	
I	I Soci Fondatori contribuiscono con la quota di € 51.645,68	
G	cadauno per la costituzione di un Fondo di Dotazione di cui	
a	al citato D.M. 29 novembre 1990, pari al 20% (venti percen-	
t	to) delle spese delle attività di produzione, calcolato sul-	
1	la media dell'ultimo triennio del Teatro Stabile Abruzzese,	
E	Ente Morale istituito con L.R. 71/90. Gli stessi, inoltre,	
е	erogano una quota associativa annuale pari a un minimo di €	·
. 5	51.645,68 cadauno per la gestione dell'attività dell'Ente	·

٠.

ĵ,

•	-	
MINISTER 10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	e/o per la costituzione e/o reintegro di riserve di capitale	
-	di cui al successivo comma 2 lettera 3) dell'art. 12, secon-	
-	do delibera del consiglio di amministrazione; il Comune sede	
	del T.S.A. eroga, per le stesse finalità di cui sopra, una	
	quota associativa annuale di € 103.291,37.	
	Soci Eventuali:	
	possono aderire all'Ente, con delibera dell'assemblea che ne	
	fissa la congrua quota di adesione:	
	a) altri Enti locali della Regione Abruzzo;	
	b) soggetti, associazioni ed Enti privati che ne facciano	
Marie and the second se	richiesta.	
	Soci Sostenitori:	
	possono aderire all'Ente con delibera dell'Assemblea che ne	
	fissa la quota di adesione, senza limitazione di numero e	
	con diritto di partecipazione all'Assemblea con voto consul-	
·	tivo:	
	a) altri Enti locali della Regione Abruzzo;	
	b) soggetti, associazioni ed Enti privati che ne facciano	
	richiesta.	
	ARTICOLO 5	
	ORGANI	
	Sono Organi dell'Ente:	The state of the s
	a) l'Assemblea;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
,	c) il Presidente;	• 3

--

	•	~
	d) il Vice Presidente;	·
	e) il Direttore;	
	f) il Collegio dei Revisori dei Conti.	-
and the second s	. ARTICOLO 6	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali, o loro de-	
	legati, dei Soci Fondatori.	
	Essa coopta i Soci Eventuali, i quali non possono superare	
	nel numero i Soci Fondatori.	
	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza dell'at-	
	tività dell'Ente.	
	All'Assemblea spetta:	-
***	a) nominare quattro componenti del Consiglio di Amministra-	•
	zione su designazione congiunta dei rappresentanti dei Soci	
	Fondatori;	
	b) eleggere, tra essi, il Vice Presidente, su indicazione	
	del Sindaco dell'Aquila;	
	c) nominare i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti	
	di cui due scelti tra persone iscritte nell'albo ufficiale	
	dei Revisori dei Conti, uno su designazione del rappresen-	
	tante della Regione, uno su designazione degli altri Enti	
	Fondatori e il terzo su designazione del Dipartimento dello	
	Spettacolo con funzione di Presidente;	
	d) determinare l'adesione e la relativa quota dei Soci Even-	
	tuali e Sostenitori;	
•		

-	•	
	e) nominare, su designazione congiunta dei rappresentanti	
-	dei Soci Eventuali, altri due componenti del Consiglio di	
.*	Amministrazione;	
	f) determinare l'indennità mensile del Presidente, del Vice	
	Presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza dei Consi-	
	glieri;	
	g) determinare il compenso annuo spettante ai Revisori dei	
	Conti;	
	h) deliberare, con maggioranza dei due terzi dei componenti,	
	le eventuali modifiche statutarie, secondo la normativa vi-	
	gente;	
	i) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio di Previsione	
-	e sul Conto Consuntivo;	
	j) deliberare l'esclusione dalla qualità di Socio dei sog-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	getti che non versano le quote previste dall'art. 4, II com-	
	ma, del presente Statuto entro i sei mesi successivi all'e-	
	sercizio finanziario di competenza;	
	l) l'Assemblea può assegnare specifiche deleghe ai Componen-	
	ti il Consiglio di Amministrazione.	
	Alle riunioni dell'Assemblea partecipano a titolo consultivo	
	il Direttore dell'Ente con funzioni di Segretario, i rappre-	
	sentanti dei Soci Eventuali non cooptati e i rappresentanti	B 50 50 W
•	dei Soci Sostenitori.	
-	L'Assemblea è obbligatoriamente convocata dal Presidente,	
	entro un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario	100

ş

•

	dell'Ente, per esaminare il bilancio preventivo e il pro-	
	gramma di attività della successiva stagione.	•
	In via straordinaria può essere inoltre convocata:	
	dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un	
	terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del	
	giorno dei lavori, deve essere spedito, con lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici)	
	giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	Con lo stesso avviso è fissata anche la seconda convocazione	
	che può essere tenuta nello stesso giorno con almeno un'ora	-
	dí distanza dalla prima.	4
	L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente la maggioranza dei componenti; in secon-	
	da, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.	
	Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei	
	presenti e a scrutinio palese: in caso di parità prevale il	
	voto di chi presiede.	
	Le deliberazioni riguardanti i punti b), d) e h) del presen-	
	te articolo, sono validamente assunte col voto favorevole	
	dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.	
	La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente del-	
	l'Ente. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Pre-	•
	sidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal	-

-	-	
	componente presente più anziano di età.	
•	ARTICOLO 7	
-	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	E' composto da cinque membri di cui uno, il Presidente, è	
	nominato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo e quattro, tra i	
	quali viene eletto dall'Assemblea il Vice Presidente su in-	
	dicazione del Sindaco dell'Aquila, in rappresentanza dei So-	
	ci Fondatori.	
	I suoi componenti devono essere scelti tra persone dotate di	
	comprovata esperienza nel campo della cultura, specialmente	
	teatrale e della gestione amministrativa.	
	La composizione del CdA deve, altresì, tener conto delle di-	
-	sposizioni in materia di parità di accesso agli organi di	
	amministrazione e controllo delle società di cui alla	
	Legge 12/07/2011 n. 120";	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni	
	e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola	
	volta. Nel caso in cui la nomina avvenga sei mesi prima del-	
	la scadenza del mandato, per gli Organi e i Consiglieri no-	
	minati in questo lasso di tempo, la temporalità dei due man-	
	dati viene calcolata a partire dal successivo insediamento	
	del nuovo CdA.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente su sua iniziativa o	
-	su richiesta di almeno tre suoi componenti. In caso di sua	
	assenza o impedimento è presieduto dal Vice Presidente.	

	•	
	L'assenza di entrambi invalida la seduta.	
	Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata con l'or-	
	dine del giorno, con avviso di ricevimento, almeno sette	•
	giorni prima della riunione. In caso di eccezionale urgenza	
	può essere convocato con fonogramma, fax o telegramma almeno	
	ventiquattro ore prima della riunione.	····
	Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei	
	componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e in	
	caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.	
	To webstical constitutes a grantinic value of	
	Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che	
	il Consiglio stesso all'unanimità non decida diversa modali-	
	11 Consigno Stesso all unanimita non decida diversa modali-	
	tà.	•
⁹ .	Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore dell'Ente	•
	avente funzioni di Segretario e, dopo l'approvazione nella	
	successiva seduta, trascritto sul libro Verbali dell'Ente.	
	I componenti del Consiglio che per tre riunioni consecutive	
	risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati	
		_
	decaduti con delibera dell'Assemblea su proposta del Presi-	
	dente.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:	
	a) marking and and a standard standard standard	
	a) gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;	
	b) deliberare il piano pluriennale di attività con annesso	
	57 dollberate ii piano piuliennale di accività con annesso	
	bilancio di previsione;	
	c) deliberare il programma annuale di attività con relativo	
		-
	bilancio di previsione e bilancio consuntivo annuale;	

v		
	d) proporre all'Assemblea i programmi di investimento del	
•	fondo di dotazione;	
•	e) attuare tutto lo decisioni e le delibere rimesse dall'As-	
	semblea;	
	f) nominare il Direttore dell'Ente stabilendone le condizio-	
	ni contrattuali;	
	g) provvedere alla gestione del personale, alle delibere re-	
	lative all'organico dell'Ente e al conferimento di incarichi	
	professionali;	
	h) autorizzare il rilascio di fideiussioni al fine di con-	
	sentire, sotto qualsiasi forma, l'anticipata disponibilità	
•	dei contributi accertati;	
-	i) approvare il regolamento di Economato.	
	ARTICOLO 8	
	IL PRESIDENTE	
	Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo.	
	Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una	
	sola volta.	
	Ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e	
	in giudizio.	
	In particolare:	
	a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Ammini-	
** _	strazione;	
	b) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Con-	
-	siglio di Amministrazione.	
•		

	•	н
	In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Pre-	*
	sidente.	-
	ARTICOLO 9	-
	IL VICE PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci su	
	indicazione del Sindaco dell'Aquila.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostitui-	
	sce nel presiedere gli Organi Sociali.	
	Ha le seguenti specifiche deleghe:	
	a) sovrintende alla regolare esecuzione dei deliberati del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	b) propone al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il	*
``	Presidente, la nomina del Direttore;	-
	c) sovrintende alla elaborazione dei bilanci preventivi e	
	del conto consuntivo di esercizio, redatti dal Direttore, da	
	sottoporre al Consiglio di Amministrazione;	-
	d) esprime parere preventivo sulla compatibilità del proget-	*
	to artistico con le previsioni di bilancio;	
****	e) vigila sull'incasso dei mandati di qualsiasi natura e	
	sulla gestione amministrativa dell'Ente. Ha la firma su de-	
	lega del Presidente per la richiesta di anticipazioni banca-	
	rie e procure irrevocabili all'incasso.	
	ARTICOLO 10	
	IL DIRETTORE	- ´
	Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di Ammini-	•

ز

•	
	strazione tra persone estranee a esso e altamente qualifica-
•	te per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali,
•	teatrali e dell'organizzazione teatrale.
	Dura in carica tre anni e può essere confermato per non più
	di una volta. Può effettuare prestazioni artistiche per al
	massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere
	attività manageriali, organizzative, di consulenza e pre-
	stazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati dal
	Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, nel
	campo del teatro.
	Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministra-
-	tiva dell'Ente con facoltà di delega, previa autorizzazione
•	del Consiglio di Amministrazione, di compiti artistici o am-
	ministrativi. Cura e sovrintende l'attività dell'Ente; è ga-
-	rante della funzionalità della struttura operativa adottando
	i provvedimenti atti ad assicurare uno svolgimento adeguato
	a conseguire le finalità istituzionali. In particolare:
	a) redige le proposte del piano biennale e del programma an-
	nuale di attività e dei relativi bilanci di previsione, del
	conto consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione del
	Consiglio di Amministrazione;
	b) provvede all'esecuzione dei deliberati degli organi del-
	l'Ente;
-	c) dirige e promuove l'attuazione dei programmi approvati;
ž•	d) esprime proposte in ordine alla gestione del personale e

	al conferimento di incarichi professionali;
	e) sovrintende alla gestione del Teatro Comunale sede del-
	l'Ente e degli altri teatri convenzionati;
	f) sovrintende alla gestione dell'Ente, anche in ottemperan-
	za al Regolamento di Economato e all'attività degli uffici;
	g) partecipa con voto consultivo ai lavori dell'Assemblea e
	del Consiglio di Amministrazione ed è Segretario degli Orga-
	ni dell'Ente.
	ARTICOLO 11
	IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo
	della gestione dell'Ente.
٠.	Si compone di tre membri, uno con funzioni di Presidente no-
	minato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal
	vivo, uno nominato su indicazione del rappresentante della
	Regione e uno su designazione congiunta dei rappresentanti
	degli altri Enti.
	Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono es-
	sere confermati nell'incarico.
	Il Collegio è nominato dall'Assemblea secondo le modalità
	già indicate e a esso spettano doveri, attribuzioni e re-
	sponsabilità come previsti dagli artt. 2397 e seguenti del
	Codice Civile.
	In particolare il Collegio provvede al controllo della ge-
	stione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci

ÿ

•	•	
	preventivi e delle carte contabili. Predispone le relazioni	
	al bilancio preventivo e al conto consuntivo da presentare	
	al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione de-	
	gli stessi.	
	TITOLO III	
	FONDO DI DOTAZIONE - MEZZI DI GESTIONE -	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	
	ARTICOLO 12	
	PATRIMONIO FONDO DI DOTAZIONE	
	Il patrimonio iniziale dell'Ente è formato dal Fondo di do-	
	tazione costituito dai soci fondatori.	
•	Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato e/o rico-	
7	stituito per effetto di:	
	1) conferimenti al fondo di dotazione in denaro, beni mate-	
	riali e crediti ed ogni altro elemento dell'attivo suscetti-	
* · · · • • · · ·	bile di valutazione economica, effettuati da tutte le cate-	****
	gorie di soci;	
	2) Costituzione e/o reintegro di riserve di capitale attra-	
	verso elargizioni fatte da Enti o da Privati espressamente	
	destinate al Patrimonio;	
	3) Costituzione e/o reintegro di riserve di capitale attra-	
	verso le quote associative annuali obbligatorie dei soci di	
	cui al precedente art. 4 da utilizzare, secondo deliberazio-	
-	ne del consiglio di amministrazione, anche per la copertura	
,	dell'eventuale disavanzo di gestione annuale;	
4		1

٠.

3

·	
•	•
4) Costituzione e/o reintegro di riserve da eventuali avanzi	
di gestione annuali da destinare al reinvestimento nelle at-	*
tività istituzionali;	
 5) acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, con le moda-	
 lità e nel rispetto delle condizioni di legge.	
 Il fondo di dotazione potrà decrementarsi e/o essere utiliz-	
 zato per:	
 1) copertura di disavanzi di gestione;	
2) ricostituzione e/o reintegro di riserve patrimoniali;	
 secondo proposta del consiglio di amministrazione e delibera	
dell'assemblea dei soci.	
L'attività dell'Ente deve essere ispirata a criteri di effi-	*
cienza ed economicità, nell'ottica del raggiungimento di un	-
risultato di pareggio, in relazione alla funzione socio-cul-	
turale da esso svolto.	
Eventuali avanzi di gestione sono esclusivamente devoluti al	
sostegno della attività istituzionali.	
Qualora, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, si	
registrasse un disavanzo di esercizio, questo potrà essere	
riportato a nuovo e dovrà essere ripianato entro il secondo	
esercizio successivo, o con l'utilizzo di eventuali riserve	
 di patrimonio o, da uno o più Soci, attraverso il versamento	
di contributi in conto capitale.	
Qualora eventuali disavanzi di gestione, non venissero eli-	3
 minati entro sei mesi dalla scadenza del secondo esercizio	

š

•	in cui si sono verificati, decadono solo gli Organi Sociali
2	
	di amministrazione e sono sostituiti da un Commissario
•	straordinario nominato dal Presidente della Regione Abruzzo
	con proprio decreto, fissandone le competenze e determinando
	i criteri per il ripiano del disavanzo.
	ARTICOLO 13
	MEZZI DI GESTIONE
	Il raggiungimento degli scopi dell'Ente é perseguito con le
	entrate derivanti da:
	a) proventi dell'attività d'Istituto;
	b) sovvenzioni statali;
-	c) contributo della Regione Abruzzo;
-	d) contributi e/o quote associative annuali, ordinarie e
	straordinarie, dei soci;
	e) eventuale utilizzo della riserva di patrimonio formatasi
	con quote associative annuali obbligatorie dei Soci;
	g) sponsorizzazioni e liberalità;
	h) ogni altro provento e contributo di terzi compatibile con
	l'attività svolta e con gli scopi istituzionali;
	ARTICOLO 14
	ESERCIZIO FINANZIARIO
	L'esercizio finanziario, in conformità con le norme regola-
Þ	mentari emanate con decreto del Ministero per i Beni e le
-	Attività Culturali n. 470 del 4 novembre 1999, inizia il 1°
-	gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
Acceptance of the second secon	
•	

	<i>-</i>	
		•
	Il bilancio preventivo del triennio di riferimento viene ap-	
	provato entro il 30 aprile.	
	Il bilancio di previsione di ogni esercizio viene approvato	•
	entro il 30 ottobre e il bilancio consuntivo entro il 31	
	marzo.	
	TITOLO IV	
	DURATA - MODIFICHE	
	ARTICOLO 15	
	DURATA	
	La durata dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'A-	
	bruzzo è illimitata.	
-	In caso di scioglimento viene attivata la procedura prevista	•
	per gli Enti morali.	-
	ARTICOLO 16	
	MODIFICHE	
	Nel caso di modificazioni della normativa statale e regiona-	,
	le, il Presidente adotta conseguenziali deliberazioni, dan-	
	done comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevu-	
	ta di ritorno a tutti i Soci.	
	Se entro trenta giorni non intervengono formali espressioni	
	di dissenso, il Presidente convoca l'Assemblea per le modi-	
	fiche dello Statuto che viene sottoposto quindi all'appro-	
	vazione degli Organi competenti.	
	F.to: Antonella Del Grosso notaio	•
		•
•		

•	•	
*	ໂບ ຣottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaio in L'Aquila	Registrato a L'Aquila
*	attesto che la presente copia, composta di numero	11 23 - + 20 C1 N 26,36 /1T
	fogli , è conforme all'originale conservato nei miei atti e s	
	rilascia per uso AMMINISTRATIVO	
	L'Aquita, 23 - 1 - 20 21	
	L'Aquita, 23 - 1 - 20 21 Woulle horo	
=		
-		
•		

ĭ